

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3740/92 DELLA COMMISSIONE  
del 23 dicembre 1992**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1546/88 che fissa le modalità di  
applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del  
regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1921/92<sup>(4)</sup>, dispone, all'articolo 14, paragrafo 2, che per gli scambi intracomunitari di latte gli Stati membri prendono le misure necessarie predispongono adeguati controlli per garantire la realtà e l'esattezza della contabilizzazione nel quadro del regime del prelievo supplementare; che inoltre, il secondo comma, paragrafo 2 dell'articolo citato contiene alcune disposizioni relative all'espletamento delle formalità doganali di esportazione; che la realizzazione del mercato unico il 1° gennaio 1993 comporta la soppressione delle formalità

doganali per le esportazioni intracomunitarie; che occorre quindi sopprimere il secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 14 del regolamento in esame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1546/88 il secondo comma è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

<sup>(3)</sup> GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 195 del 14. 7. 1992, pag. 8.